



Decreto federale

Disegno

sul finanziamento della partecipazione della Svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021–2027

(Decreto federale sul pacchetto Orizzonte 2021–2027)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 36 lettera d della legge federale del 14 dicembre 2012²

sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020³,

decreta:

Art. 1 Crediti d'impegno

¹ Per la partecipazione della Svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021–2027 sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	<u>mio. fr.</u>
a. contributi obbligatori per la partecipazione a Orizzonte Europa, al programma Euratom, a ITER e al programma Europa digitale	5422,6
b. contributo per le misure d'accompagnamento nazionali	116,8
c. riserva per aumenti dei contributi di cui alla lettera a in seguito a fluttuazioni del tasso di cambio, ad aumenti di budget da parte dell'UE o a quote svizzere più elevate ai budget dell'UE	614,0
Totale	<u>6153,4</u>

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2020 4335

² Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra i crediti di cui al capoverso 1 lettere a e b.

³ I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2028.

Art. 2 Forme di partecipazione

A seconda delle modalità di partecipazione della Svizzera, i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 possono essere chiesti come segue:

- a. nel quadro di un accordo di partecipazione con l'UE;
- b. per la partecipazione a singoli progetti, al massimo l'importo del credito d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, dedotti i fondi riservati alle parti dei programmi non accessibili ai Paesi terzi.

Art. 3 Sistema di controlling

Il sistema di controlling che misura il rapporto costi-efficacia e gli effetti positivi concreti della partecipazione della Svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.

Art. 4 Previsioni sul rincaro

¹ I crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dic. 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento.

² Per gli anni successivi al 2023 si presume un rincaro pari a +1,0 per cento.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.